



Corte dei Conti

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Del/Par n. 14/2016

composta dai seguenti magistrati:

Cons. Silvano Di Salvo	Presidente f.f. relatore
Cons. Tommaso Viciglione	
I Ref. Rossella Bocci	
I Ref. Innocenza Zaffina	
I Ref. Francesco Sucameli	
I Ref. Carla Serbassi	
Ref. Raffaele Maienza	

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 17 febbraio 2016

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934 n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Visti altresì i principi decisionali individuati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 e le indicazioni procedurali di cui alla nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la nota prot. n° 9924 in data 8 febbraio 2016, a firma del Presidente della Provincia di Caserta, con la quale viene rivolta a questa Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131.

Visto il provvedimento, in data 10 febbraio 2016, di assegnazione della suddetta richiesta di parere al Cons. Silvano Di SALVO;

Udito il relatore, Consigliere Silvano DI SALVO;

PREMESSO

Con la nota indicata in epigrafe il Presidente della Provincia di Caserta, previ richiami normativi e giurisprudenziali in ordine al rimborso delle spese di viaggio nei confronti amministratori pubblici, chiede un parere di questa Sezione circa la *"...possibilità di approvare una disposizione regolamentare che preveda per il Consigliere delegato provinciale, per il raggiungimento della sede di questa Provincia dal proprio comune di residenza, forme di ristoro in misura diversa e/o superiore all'ammontare dei costi derivanti dall'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico. In particolare si chiede di conoscere se sia possibile nel caso di utilizzo del mezzo proprio di trasporto da parte del consigliere, residente in comune non servito da mezzo pubblico idoneo, riconoscere un rimborso spese corrispondente al costo effettivo del viaggio, desunto dai dati emergenti dal libretto di circolazione del proprio veicolo (media consumi, cilindrata e tipologia alimentazione) e comunque non superiore a quello spettante per veicoli di cilindrata sino a 2000 cc.*

Laddove l'ammontare del rimborso da attribuire in caso di utilizzo del mezzo proprio di trasporto sia inferiore al costo del mezzo pubblico di trasporto è sempre possibile utilizzare il mezzo proprio, in quanto più conveniente per l'Ente."

CONSIDERATO

In rito, nel richiamare l'orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine alle richieste di parere avanzate direttamente dall'organo comunale munito di rappresentanza legale esterna, ritiene il Collegio soggettivamente ammissibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania, l'istanza in esame, in quanto formulata dall'organo di vertice dell'Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno.

Ciò premesso, occorre, poi, svolgere le seguenti ulteriori considerazioni.

Il quesito posto alla Sezione, oltre a configurarsi come richiesta diretta ad acquisire elementi interpretativi generali, contiene, nella sua articolazione, talune specificità suscettibili di condurre alla trattazione di fatti gestionali concreti, preclusa in questa sede consultiva (cfr., *in terminis*, Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n° 126/2015 del 14 maggio 2015).

Pertanto, nell'accedere alla disamina del merito della richiesta di parere in argomento, il contenuto delle osservazioni e delle considerazioni svolte dovrà, necessariamente, mantenersi nell'ambito della portata generale che deve contraddistinguere la risoluzione di quesiti concernenti la materia della contabilità pubblica

quale delineata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131 dalla consolidata giurisprudenza consultiva di questa Corte, la quale *“ha puntualmente rammentato che dalla funzione consultiva resta esclusa qualsiasi forma di cogestione o co-amministrazione con l'organo di controllo esterno (cfr. ex multis SRC Lombardia, n. 36/2009/PAR). Quindi, i quesiti, oltre a riguardare una questione di contabilità pubblica, devono avere carattere generale ed essere astratti, cioè non direttamente funzionali all'adozione di specifici atti di gestione, che afferiscono alla sfera discrezionale della potestà amministrativa dell'ente”* (così Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n° 213 del 23 settembre 2015).

Ciò premesso, va considerato che, in ordine all'interpretazione del quadro normativo relativo al rimborso delle spese di viaggio sostenute da amministratori di enti locali, si è andata consolidando un'univoca giurisprudenza consultiva di questa Corte, ancorata anche a precise indicazioni fornite in sede nomofilattica dalle Sezioni riunite in sede di controllo (in particolare, da ultimo : deliberazione n° 21/CONTR/11 del 5 aprile 2011).

Conducendo la presente disamina con riferimento al prospettato utilizzo del mezzo proprio di trasporto, può essere utile qui, anzitutto, richiamare il disposto di cui al vigente art. 84, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000 n° 267, che così recita : *“Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”*.

In sede applicativa, è intervenuto, al riguardo, il decreto interministeriale 4 agosto 2011, il quale, all'art. 2, stabilisce che agli amministratori che si rechino, per ragioni inerenti al loro mandato, in missione, fuori dal capoluogo comunale, sono rimborsabili soltanto le spese di viaggio effettivamente sostenute, purché adeguatamente comprovate con idonea documentazione giustificativa e comunque entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni-Autonomie locali.

Va poi considerato che il comma 3 del medesimo articolo 84 prescrive che *“Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”*.

In sede interpretativa, con riferimento alle disposizioni contrattuali evocate dalla suindicata norma, questa Corte ha rilevato come, nella materia, sia da considerare che l'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010 n° 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n° 122, *“con chiare finalità di contenimento della spesa pubblica, ha abrogato la precedente disposizione contrattuale, congiuntamente con le norme che ne erano a fondamento (articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417)”* (Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n° 34/2015 del 25 marzo 2015).

Da ciò, tuttavia, consegue la necessità di verificare, oltre alle conseguenze della disapplicazione delle predette norme di legge, gli effetti del permanere della vigenza dell'art. 9 della legge n° 417 del 1978, per il quale *“quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale”*.

Al riguardo, le Sezioni riunite in sede di controllo, con la deliberazione n° 8/CONTR/2011 del 7 febbraio 2011, hanno chiarito che, pur se, in base al quadro normativo suesposto, sia ancora consentita l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, ciò deve ritenersi finalizzato al solo conseguimento della *“copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non [...] può più essere riconosciuto il rimborso delle spese*

sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1978, anche nell'ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico" (SS.RR. in sede di controllo, deliberazione n° 8/CONTR/2011 cit.).

Diversamente opinando - hanno osservato, anche successivamente, le Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte - "si svuoterebbe di significato la portata dell'innovazione introdotta dall'art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, considerato che anche nel sistema pregresso, l'uso del mezzo proprio [...] presupponeva un'accurata valutazione dei benefici per l'ente" (così Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n° 21/CONTR/11 del 5 aprile 2011).

Invero, nella deliberazione da ultimo richiamata (n° 21 del 2011), le menzionate Sezioni riunite hanno ritenuto "...possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto" (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n° 21/CONTR/11 cit.).

Resta solo da chiarire che, come condivisibilmente già ripetutamente affermato da questa Corte in sede consultiva "le considerazioni sopra esposte, valevoli per il personale dirigente delle amministrazioni locali, risultano applicabili anche agli amministratori locali, in virtù del [...] richiamato art. 2 del D.M. 4.8.2011, che estende a questi ultimi le stesse limitazioni vigenti per i dirigenti relative al rimborso delle spese di missione (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lazio n. 4 del 30.01.2012; Campania n. 21 del 14.2.2013; Emilia Romagna n. 208 del 16.4.2013; Piemonte n. 390 del 19.11.2013; Piemonte n. 400 del 19.11.2013)" (così Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n° 34/2015/PAR del 25 marzo 2015).

Conseguentemente, qualsiasi regolamentazione che disciplini forme di ristoro dei costi sostenuti per l'utilizzo del mezzo proprio, fermi restando tutti i vincoli, le prescrizioni e le limitazioni vigenti nell'ordinamento, non può che essere conforme a quanto affermato dalla surrichiamata giurisprudenza consultiva nomofilattica, e, in particolare, dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la già menzionata deliberazione n° 21/CONTR/11 del 5 aprile 2011, i cui criteri sono stati ritenuti, con successive deliberazioni di Sezioni regionali di controllo qui condivise, applicabili nei confronti di consiglieri delegati delle Province (cfr. Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n° 34/2015/PAR del 25 marzo 2015; Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n° 65/2015/PAR del 10 aprile 2015; Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n° 126/2015/PAR del 14 maggio 2015).

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2016.

IL PRESIDENTE F.F. RELATORE
f.to Cons. Silvano DI SALVO

Depositato il 26 febbraio 2016

Il Funzionario preposto

f.to dott. Mauro Grimaldi